



COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**REGOLAMENTO
DETERMINAZIONE DEI CRITERI
E DELLA MISURA DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNARIE
PER LE ENTRATE COMUNALI
ANCHE TRIBUTARIE**



INDICE

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Concorso di violazione
- Art. 4 - Sanzioni
- Art. 5 - Recidiva
- Art. 6 - Sanzione sproporzionata
- Art. 7 - Violazione senza dolo o colpa grave
- Art. 8 - Sanzioni sulla pubblicità
- Art. 9 - Entrata in vigore
- Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 11 - Rinvio dinamico



Art. 1 **Scopo del regolamento**

Con il presente regolamento viene disciplinato, nell'ambito della potestà attribuita ai Comuni, a norma del D.Lgs n. 472 del 18/12/1997 in attuazione delle disposizioni di cui al sancito art.3 della legge 662/96 e del D.Lgs n. 473 del 18/12/97 e in particolare il capo IV°, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative e le sanzioni in materia di tributi comunali.

Art. 2 **Ambito di applicazione**

Stabilisce i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimi e minimi stabiliti come segue:

- 1) applicazione della sanzione nella misura massima in caso di omessa presentazione;
- 2) applicazione della sanzione nella misura intermedia tra il minimo e il massimo ai soli fini ICI in caso di omissione della presentazione;
- 3) applicazione della sanzione nella misura intermedia tra il minimo e il massimo in caso di dichiarazione o denuncia infedele;
- 4) applicazione della sanzione nella misura minima in caso di violazione non influenti sulla determinazione del tributo (ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia);
- 5) applicazione della sanzione nella misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di documenti o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal comune.

Le fattispecie di violazione di cui ai punti 1) e 2) pur rappresentando entità di aspetti, e analoga capacità di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso, quando l'entità della sanzione da irrogare, in ragione della sostanziale diversità della capacità di incidere nella sfera patrimoniale di chi ha commesso la violazione, in quanto diversa è la base di determinazione della sanzione.

Nel primo caso l'entità della sanzione è determinata in un multiplo dell'imposta evasa, nel secondo, in un aumento che prescinde da questa, e attesa l'entità, è presumibile, data le attuali rendite catastali del comune, il frequente caso di manifestata sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e l'ammontare della stessa.

La diversità di trattamento della fattispecie di cui ai punti 1) e 3), è dovuta alla considerazione che pur rappresentando entrambe violazione capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso, quanto all'entità della sanzione da irrogare, in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele.

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per i punti 3) e 4) trova giustificazione nella circostanza che la maggiore penalizzazione nel secondo caso vuole costituire un incentivo al rispetto del dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Art. 3 **Concorso di violazione**

La disciplina del concorso di violazione e della continuazione rendono obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare così disposta:

- 1) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio; mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
- 2) se le violazioni di cui sopra attengono a più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- 3) se le violazioni in parola riguardino diversi periodi di imposta, la sanzione di base viene aumentata del doppio se i periodi d'imposta sono più di due.

Art. 4 **Sanzioni**

Le sanzioni per l'imposta comunale sulla pubblicità sono:

- a) omessa presentazione della dichiarazione 200 % dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di lire 100.000;
- b) dichiarazione infedele 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali) £. 100.000;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulate dal comune £. 200.000.

Per la tassa sull'occupazione spazi ed aree pubbliche sono:

- a) omessa presentazione della denuncia 200 % della tassa o del diritto dovuto con un minimo di lire 100.000;
- b) denuncia infedele 75% della maggiore tassa o diritto dovuto;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non influenti sulla determinazione della tassa (errori formali) £. 100.000;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulate dal comune £. 200.000

Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono:

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione 200 % della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non influenti sull'ammontare della tassa £. 50.000;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4, del D.Lgs 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele o incompleta £. 100.000.

Per l'Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni sono:

- a) omessa presentazione della denuncia 200 % del tributo dovuto con un minimo di lire 200.000;
- b) denuncia infedele 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) errori di omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non influenti sull'ammontare dell'imposta lire 100.000;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele o incompleta lire 200.000.

Per l'Imposta Comunale sugli immobili sono:

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia 200 % del tributo dovuto con un minimo di lire 100.000;
- b) dichiarazione o denuncia infedele 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) errori di omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non influenti sull'ammontare dell'imposta lire 100.000;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione infedele o incompleta lire 200.000.
- e) omessa presentazione della comunicazione, se prevista, in sostituzione della dichiarazione lire 500.000.

Per le sanzioni Amministrative (art. 292 del TUFL approvato con R.D. 14/09/1931 n. 1175) relative a errori ed omissioni contenuti nella denuncia non influenti sull'ammontare della tassa lire 100.000.

Art. 5 Recidiva

In caso di recidiva la sanzione viene aumentata della metà.

Art. 6 Sanzione sproporzionata

In caso che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione viene ridotta a tal misura (triplo del tributo)

Art. 7 Violazioni senza dolo o colpa grave

Per i casi di violazione commesse senza dolo o colpa grave, da parte del funzionario responsabile o del suo delegato, il Comune assume il debito dell'ammontare della violazione.

Art. 8 **Sanzione sulla pubblicità**

Per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

a) pubblicità abusiva:

- 1) Pubblica ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati fino a 10 mq lire 1.000.000, oltre 10 mq lire 1.500.000;
- 2) pubblicità luminosa o illuminata fino a 10 mq lire 1.500.000, oltre 10 mq lire 2.000.000;
- 3) Striscioni pubblicitari e simili fino a 5 mq lire 1.000.000, oltre 5 mq lire 1.500.000;
- 4) pubblicità ambulante per ogni giorno o frazione di giorno lire 1.000.000;
- 5) proiezioni e pannelli luminosi fino a 10 mq lire 1.500.000, oltre 10 mq lire 2.000.000;
- 6) pubblicità sonora da posti fissi lire 1.000.000;
- 7) pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda, per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) lire 1.000.000, per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) lire 1.500.000;
- 8) per pubblicità con aeromobili lire 2.000.000.

b) affissioni non autorizzati su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata cui alla presente lett. a), per ogni infrazione fino a un massimo di 50 fogli lire 1.600.000, per un numero superiore a 50 fogli lire 2.000.000

Art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuto controllo da parte del competente Organo Regionale (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi delle deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.

Art. 10 **Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 **Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

